



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI,
UNIVERSITÀ

Servizio pianificazione territoriale

pianificazioneterritorio@regione.fvg.it
tel + 39 040 3774120/0432 555298
fax + 39 040 3774136
I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

protocollo n. 0012934/P- LETT
CI PMT-A-8-3/7723
riferimento mail dd. 26.02.2014

Trieste, 17 aprile 2014

Al Responsabile dell'Area amministrativa-finanziaria
del Comune di

e, per conoscenza

Alla Direzione centrale (...)

Alla Direzione centrale attività produttive, commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali

Area attività produttive

Servizio sostegno e promozione comparti commercio,
terziario e cooperativo

Struttura stabile per il coordinamento delle attività normative
ed amministrative in materia di commercio in sede fissa, su
aree pubbliche, della somministrazione di alimenti e bevande
della stampa quotidiana e periodica

Via Trento, 2

34132 **TRIESTE**

oggetto: Richiesta su riunioni straordinarie di persone e relativa attività di somministrazione
temporanea al pubblico di alimenti/bevande in strutture temporanee.
(Riscontro E-1)

Con il quesito sopra emarginato il Comune di (...) chiede alla scrivente Direzione centrale
chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina commerciale ed edilizia con
riferimento all'allestimento di strutture temporanee ad uso somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande nell'ambito di manifestazioni temporanee (di tipo
culturale/sportivo/ricreativo/religioso) non soggette al regime di cui all'art. 68 TULPS. Il Comune
istante chiede in particolare:

- se l'allestimento di tali strutture debba essere supportato da idonea documentazione tecnica
(a firma del progettista/tecnico abilitato) atta a comprovare, ad es., l'idoneità statica e
l'esecuzione a regola d'arte dell'opera;
- se analoga documentazione (allegazione di progetti, dichiarazioni di conformità...) a firma di
soggetto abilitato debba essere presentata per l'installazione degli impianti funzionali
all'attività da insediarsi temporaneamente, anche avuto a riguardo alla disciplina tecnica
dettata in materia dal DM 37/2008;
- se infine l'installazione di tali strutture temporanee ricada nel regime edificatorio dell'attività
edilizia libera ai sensi del Codice regionale dell'edilizia.

Senza entrare nel merito delle valutazioni di competenza esclusiva dell'Ufficio tecnico comunale, si ritiene di poter formulare in proposito le seguenti osservazioni e considerazioni di carattere generale, atteso il previo coordinamento – per quanto concerne la disciplina regionale sul commercio – con la competente Struttura presso il Servizio sostegno e promozione comparti commercio, terziario e cooperativo, che legge la presente per doverosa conoscenza.

Si concorda preliminarmente sul fatto che la fattispecie in argomento - già disciplinata dall'articolo 71 della legge regionale 29/2005 – per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 62/2013 risulta attualmente assoggettata a quanto disposto dall'articolo 41 del decreto legge 5/2012, il quale prescrive che "L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59".

Pare manifesto che il riferimento alla SCIA "priva di dichiarazioni asseverate" contenuto nell'articolo 41 richiamato non può essere letto come una deroga generalizzata alle prescrizioni di settore che impongono le asseverazioni o le attestazioni dei tecnici abilitati ai fini della tutela di interessi prevalenti (sicurezza, incolumità...) rispetto alla libertà d'impresa economica, essendo proprio la normativa di settore a prescrivere attestazioni ovvero asseverazioni a corredo della SCIA (cfr.: legge 241/1990, art. 19, co. 1, "ove espressamente previsto dalla normativa vigente").

Tale orientamento risulta peraltro confermato dal Ministero dello Sviluppo economico (cfr. risoluzione MiSE n. 14893 dd. 28 gennaio 2011) secondo cui, nelle more dell'emanazione dei regolamenti governativi di individuazione delle "attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere" (DL 5/2012, art. 12, co. 4), debba farsi riferimento "alle singole normative di settore, che disciplinano, nel dettaglio, individuandola, la specifica documentazione che deve essere di volta in volta allegata alla SCIA".

Analogamente peraltro dispone l'articolo 1, comma 2, LR 19/2009, per quanto concerne la disciplina edilizia regionale, esplicitando che le previsioni contenute nella medesima legge regionale non possono trovare applicazione in contrasto con la normativa sovraordinata in materia – tra l'altro - di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza cantieri e impianti: ne deriva che, qualora l'intervento ricada nell'ambito applicativo di leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (quali quelle sopra ricordate e, ad es., il citato DM 37/2008 o la normativa tecnica per le costruzioni per quanto concerne il profilo statico-antisismico), vanno comunque osservate le procedure e previsioni delle normative di settore sovraordinate ancorché l'opera sia realizzabile in regime di edilizia libera.

